



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **5769/2020** R.G.

promossa da:

FEDELE Lorenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella BISCOTTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rivoli (TO), Corso Francia n. 137, in forza di procura speciale allegata alla busta contenente l'atto di citazione in opposizione ed inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma, c.p.c.;

-PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro:

GRILLI Alessandro, titolare della ditta "Il Pacchero di Grilli Alessandro", rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio CASTELLANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino c.so Vittorio Emanuele II n. 216, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

avente per oggetto: **Opposizione a decreto ingiuntivo;**

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice opponente (nelle "note scritte" depositate in data 19.02.2021 ed a verbale di udienza "figurata" in data 24.03.2021):

" respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione



IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare, giusta clausola compromissoria ex art. 5 dell'atto di cessione di ramo di azienda 15/5/2017 art. 11, l'incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale di Torino a decidere nel merito la controversia insorta e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 247/2020 emesso dal Tribunale di Torino, per i motivi e le eccezioni tutte in atti e, in ogni caso, respingere ogni domanda ex adverso formulata in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;

NEL MERITO

- accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, la legittimità dell'opposizione proposta dal signor Lorenzo Fedele, per l'effetto accertare e dichiarare, per i suesposti motivi ed eccezioni, l'assenza di qualsivoglia obbligazione di Lorenzo Fedele nei confronti di Grilli Alessandro e, per l'effetto,

- preve le declaratorie più opportune e gli accertamenti del caso, per i suesposti motivi ed eccezioni, in applicazione dei disposti normativi indicati in atti e delle eccezioni svolte, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Signor Lorenzo Fedele nei confronti della Grilli Alessandro per le ragioni dedotte in atto di citazione e, per

- l'effetto, in ogni caso, annullare e/o revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 247/2020 emesso dal Tribunale di Torino;

- per i motivi e le eccezioni tutte in atti e, in ogni caso, respingere ogni domanda, anche riconvenzionale, eccezione e deduzione, nonché istanza, anche formulata per l'emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c., nonché ogni ulteriore domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile, nulla, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.

IN VIA SUBORDINATA

- accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dal signor Grilli Alessandro nei confronti del Signor Fedele Lorenzo rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto nei limiti del giusto e del provato e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 247/2020 emesso in data 10/1/2020 dal Tribunale di Torino.

IN VIA ISTRUTTORIA

- ove ritenuto opportuno, alla luce degli atti e dei documenti prodotti in causa, nonché di ogni ulteriore documentazione fosse ritenuto necessaria l'acquisizione, ammettere e disporre Consulenza Tecnica al fine di valutare il valore dell'azienda ceduta e restituita nonché l'esistenza di vizi e difetti nei beni e attrezzature che la componevano anche tramite ispezione giudiziale presso il locali in Rivoli (TO), Viale Partigiani D'Italia 116/c e valutazione dei documenti e fotogrammi prodotti nel giudizio.



- Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

La presente difesa, inoltre, appurato che il signor Grilli ha ceduto dei beni aziendali a Avancini Daniela, i medesimi oggetto della scrittura di cessione di ramo di azienda e inventario allegato restituiti in data 9/4/2018 dal signor Fedele al signor Grilli, insta affinché il G.I. voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al convenuto in opposizione signor Grilli Alessandro, l'esibizione della documentazione attestante la cessione dei detti beni alla signora Avancini Daniela e il pagamento del prezzo, essendone necessaria l'acquisizione al processo, con l'eventuale disposizione di CTU sul valore dei detti beni.

* * *

- onde consentire al Giudice una ponderata valutazione dei fatti di causa, l'odierno opponente, senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio, qui espressamente esclusa, chiede ammettersi prova per interpellò del signor Grilli Alessandro e per testimoni sulle circostanze di cui alla precedente narrativa da intendersi precedute dal rituale "Vero che"

1. In data 15/5/2017 il signor Fedele Lorenzo, titolare della ditta individuale Votantonio acquistava dal signor Grilli Alessandro il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione alimenti e bevande tipologia 4 (ristorante - pizzeria), corrente in Rivoli (TO), Viale Partigiani d'Italia n. 116/C.

2. Il ramo d'azienda era costituito dai beni indicati nell'inventario allegato alla scrittura privata 15/5/2017 (si rammostri al teste il art. 2 doc. 3 scrittura privata e doc. 4 inventario).

3. Nel maggio 2017 l'inventario allegato all'atto e l'elenco dei beni Fercomi veniva consegnato dal signor Grilli Alessandro al signor Fedele Lorenzo.

4. Il prezzo della cessione veniva fissato, concordato ed accettato in pieno accordo fra le parti in complessivi Euro 69.000,00 di cui Euro 34.000,00 per avviamento ed Euro 35.000,00 per attrezzature, quali risultano dall'elenco allegato sotto la lettera "A" dell'atto di cessione (si rammostri al teste il doc. 4).

5. Il signor Fedele Lorenzo stipulava con il signor Todesco Francesco nuovo contratto di locazione dell'immobile in Rivoli (TO), viale Partigiani d'Italia n. 116/c.

6. Il complessivo prezzo di Euro 69.000,00 doveva essere corrisposto dalla parte cessionaria alla parte cedente con le seguenti modalità:

- quanto ad Euro 30.000,00 contestualmente alla sottoscrizione della scrittura, con quietanza in atto;
- quanto ai residuali Euro 39.000,00 a mezzo bonifico bancario a mezzo numero nove rate, costanti, dei seguenti importi e scadenze:
 - euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) scadente il 30 giugno 2017;
 - euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) scadente il 31 luglio 2017;





- euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) scadente il 31 agosto 2017;
- euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) scadente il 30 settembre 2017;
- euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) scadente il 31 ottobre 2017;
- euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) scadente il 30 novembre 2017;
- euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) scadente il 31 dicembre 2017;
- euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) scadente il 28 febbraio 2018;
- euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento virgola zero zero) scadente il 31 marzo 2018 (si rammostri al teste l'art. 3 doc. 3).

7. In data 15/5/2017 il signor Fedele Lorenzo corrispondeva al signor Grilli l'importo di Euro 30.000,00 (si rammostri al teste il doc. 3).

8. La scrittura privata di cessione di ramo di azienda prevedeva all'art. 3 che "Le parti convengono ancora che il mancato pagamento di tre rate dilazionate del prezzo, anche non consecutive, alla scadenza pattuita costituisce titolo giuridico "juris et de jure" per la risoluzione immediata del contratto, con la conseguente restituzione dell'attività alla parte cedente, alla quale è espressamente riservato il dominio sull'azienda e sui beni ceduti, ex art. 1523 del Codice Civile sino all'intero versamento del prezzo sopra pattuito; in tal caso le parti convengono che quanto già pagato resti acquisito alla parte cedente a titolo di indennità, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno; il possesso utile dell'azienda tornerà in capo alla parte cedente a seguito di semplice richiesta scritta". (si rammostri al teste il art. 3 doc. 3)

9. Con missiva in data 22/5/2017 il signor Fedele comunicava al signor Grilli che la canna fumaria esistente era di lunghezza inferiore rispetto al colmo del tetto (si rammostri al teste il doc. 5).

10. Con missiva in data 22/5/2017 Il signor Fedele chiedeva al signor Grilli l'intervento di un tecnico per installare un prolungamento della canna fumaria.

11. Con missiva in data 22/5/2017 il signor Fedele comunicava al signor Grilli che il locali erano in pessime condizioni igieniche (si rammostri al teste i docc. 5 e 8).

12. Con missiva in data 22/5/2017 Il signor Fedele chiedeva al signor Grilli di effettuare la derattizzazione/deblattizzazione, lo smaltimento rifiuti e la pulizia dei locali (si rammostri al teste i docc. da 5 a 8 fotogrammi 17 – 20).

13. Con missiva in data 22/5/2017 il signor Fedele comunicava al signor Grilli che i locali presentavano piastrelle rotte, errato posizionamento degli sgusci, maniglione disabili nel locale bagno, etc) (si rammostri al teste il doc. 5).

14. Con missiva in data 22/5/2017 il signor Fedele comunicava al signor Grilli che l'impianto elettrico è realizzato in difformità da quanto previsto nel certificato di conformità ovvero non conforme (si



rammostri al teste il doc. 5, doc. 8 fotogrammi da 1 a 3, da 7 a 17, 21, 22, 24 da 29 a 35 e 37, e docc. 9 e 10).

15. Con missiva in data 22/5/2017 il signor Fedele comunicava al signor Grilli che la lavastoviglie, guarnizioni armadio frigo, sorbettiera e montapanna erano malfunzionanti (si rammostri al teste il doc. 5 e docc. 11.- 15 oltre doc. 8).

16. Con missiva in data 22/5/2017 il signor Fedele comunicava al signor Grilli dell' assenza dell'attrezzatura di cui alla fattura/elenco Fercomi tra i beni consegnati (si rammostri al teste il doc. 5 e doc. 16).

17. Con missiva in data 22/5/2017 il signor Fedele comunicava al signor Grilli che estintori erano non mantenuti (si rammostri al teste il doc. 5 e il doc. 8 fotogramma 28).

18. Con missiva in data 15/6/2017 il signor Grilli riferiva che i vizi lamentati fossero palesi e riconoscibili e che l'acquisto fosse fatto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava il ramo di azienda, che le condizioni di pulizia e igieniche dei locali risultavano idonee a seguito di verifica Asl occorsa mesi prima, così come lo stato di manutenzione dei locali; che la lavastoviglie e le altre attrezzature erano perfettamente funzionanti e di aver informato il signor Fedele della situazione della canna fumaria (doc. 17).

19. In data anteriore al 15/5/2017 il signor Fedele si recava due volte presso i locali in Rivoli (TO), Viale Partigiani d'Italia n. 116/C.

20. Nell'aprile 2017 il signor Fedele chiedeva al signor Grilli di poterlo affiancare nell'attività di quest'ultimo per due mesi.

21. Nell'aprile 2017 il signor Grilli rifiutava al proposta di cui al punto precedente (si rammostri al teste il doc. 18).

22. Dal maggio 2017 all'aprile 2018 il signor Grilli ometteva di consegnare il verbale redatto dall'Asl.

23. Nel maggio 2017, a seguito dello spostamento del mobilio dopo consegna dei locali risultava spostato il quadro dell'impianto elettrico, create nuove prese di corrente in assenza di magnetotermici e linee differenziali, posizionate ciabatte e cavi volanti (si rammostri al teste docc. 3 -8).

24. Nel maggio 2017, a seguito dello spostamento del mobilio dopo consegna dei locali in Rivoli (TO), Viale Partigiani D'Italia n. 116/C. l'impianto idraulico presentava una pendenza non sufficiente a consentire all'acqua di defluire.

25. Nel maggio 2017 la lavabicchieri e produttore di ghiaccio risultavano sporchi e da sanificare.

26. Il signor Fedele sosteneva esborsi di Euro 2.257,00 e di Euro 1.342,00 per le opere descritte nelle fatture Samer e nella relazione (si rammostri al teste i docc. da 11 a 15).



27. Il signor Fedele sosteneva l'esborso della somma di Euro 502,00 per le opere meglio indicate nella relazione L.F. Impianti come da fattura 12/2017 (si rammostri al teste i docc. 9 e 10).
28. Nel maggio 2017, a seguito del sollevamento della pedana presente all'interno dei locali il signor Fedele trovava sul pavimento macerie, stracci zuppi di acqua, muffe (si rammostri al teste il doc. 8).
29. Nel maggio 2017 la lavastoviglie consegnata al signor Fedele dal signor Grilli non funzionava.
30. Nel maggio 2017 in assenza di marca e codice matricola sulla lavastoviglie era impossibile acquistare i prezzi di ricambio.
31. Nel maggio 2017 il signor Fedele noleggiava una lavastoviglie e sosteneva l'esborso di Euro 1.119,96 (si rammostri al teste il doc. 11a).
32. Nel maggio 2017 i frigoriferi consegnati al signor Fedele dal signor Grilli refrigeravano a temperatura minima di 16 gradi ovvero 9/11 gradi (si rammostri al teste i docc da 11 a 15).
33. Nel maggio 2017 il signor Grilli ometteva di consegnare una cella frigo presente nei locali al momento della trattativa di cessione di ramo di azienda e presente nell'inventario.
34. Dal maggio 2017 il signor Fedele commissionava opere di posa di profilati in acciaio e sgusci in plastica.
35. Nel maggio 2017 le opere di posa di profilati in acciaio e sgusci in plastica nelle zone di preparazione degli alimenti erano previste nel manuale HACCP.
36. Dal maggio 2017 il signor Fedele per le opere di cui al punto precedente sosteneva un esborso di Euro 677,10 (si rammostri al teste i docc. 19 e 20).
37. Nel maggio 2017 i quattro estintori presenti nei locali erano sottoposti a revisione sino al 2015.
38. Nel maggio 2017 i quattro estintori presenti nei locali venivano smaltiti sostenendo un costo di Euro 50,00 cadauno.
39. Dal maggio 2017 Il signor Fedele per l'acquisto degli estintori e la posa sosteneva l'esborso Euro 476,25 (si rammostri al teste i docc. 21 relazione e 22 fattura).
40. Il signor Grilli, nel periodo tra la definizione delle trattative e la cessione stessa o anche successivamente, accedeva ai locali e asportava l'attrezzatura elencata nel doc. 16 (si rammostri al teste il doc. 16).
41. Dal maggio 2017 Il signor Fedele per acquistare parzialmente i beni di cui all'elenco doc. 16 sosteneva un esborso di Euro 1.600,69 (si rammostri al teste il doc. 23).
42. Con missiva 8/7/2017, il signor Fedele comunicava che nella giornata precedente i Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri del Stazione di Rivoli intervenivano a seguito delle esalazioni sprigionate dal motore della cappa dei locali.



43. In data 7/7/2017 il motore della cappa esistente nei locali presentava liquami e residui di aspirazione.
44. Nel luglio 2017 per l'intervento di ripristino del motore della cappa dei locali il signor Fedele sopportava l'esborso di Euro 650,00 (si rammostri al teste i docc. 25 e 26).
45. Intorno al 15 dicembre 2017 il signor Fedele comunicava al signor Grilli di voler restituire l'azienda acquistata unitamente alle licenze.
46. Nel dicembre 2017 e sino al gennaio 2018 Il signor Grilli ometteva di riscontrare la comunicazione del signor Fedele di voler restituire l'azienda e le licenze.
47. Il ristorante "Il Pacchero" osserva l'apertura nel solo orario serale durante la settimana con apertura anche a pranzo esclusivamente nella giornata di domenica.
48. In data 29/12/2017 l'Avv. Biscotti chiedeva un incontro con il Collega Castellano (si rammostri al teste il doc. 28).
49. Nel dicembre 2017 il signor Fedele ometteva di corrispondere al signor Grilli la rata con scadenza al 31/12/2017.
50. La ditta individuale Votantonio di Fedele Lorenzo e' stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 16/01/2018 per cessazione dell'attività (si rammostri al teste il doc. 2- visura).
51. Con mail in data 29/3/2018 il signor Fedele invitava nuovamente il signor Grilli a riprendere possesso dei beni aziendali (si rammostri al teste il doc. 37).
52. Con scrittura in data 9/4/2018 le parti – ferme le rispettive contestazioni – convenivano la restituzione dei beni (si rammostri al teste il doc. 38).
53. Dalla data del 1/8/2018 nei locali in Rivoli (TO), Viale Partigiani d'Italia n. 116 esercita l'attività di ristorazione la ditta individuale Senso Unico di Avancini Daniela.
54. Nel giugno/luglio/agosto 2018 la signora Avancini Daniela ha acquistato dal signor Grilli i beni strumentali relativi all'azienda restituiti dal signor Fedele il 9/4/2018.
55. Nell'agosto 2018 gli arredi esterni del ristorante Senso Unico (tavoli, sedie) sono i medesimi restituiti dal signor Fedele al signor Grilli in data 9/4/2018 (si rammostri al teste il doc. 40).

Si indicano a testi, anche a prova contraria:

- Fedele Gennaro domiciliato in Rivoli
- Fedele Ciro domiciliato in Airasca (TO), Via Canonico Luigi Bonino n. 11.
- Pasqualotto Eloisa Chiara domiciliata in Rivoli.
- Nigro Roberto domiciliato in Rivoli
- Avancini Daniela domiciliata in Rivoli
- Todesco Francesco residente in Boaumont (Francia), Rue de la Scie Botte 37



- Giuseppe del Percio legale rappresentante della IDDPs snc o altro soggetto della medesima società, domiciliati in Torino
- Lussiana Fulvio legale rappresentante della Lf Impianti domiciliato in Giaveno
- Legale rappresentante o chi per esso della Nuova Samer srl, domiciliato in Rivoli
- Legale rappresentante della Unimas sas domiciliato in Torino.
- Guerrieri Antonio titolare della Tony Service domiciliato in Pianezza.
- Nicola Gagliotti domiciliato in Rivoli

IN OGNI CASO

- condannare il signor Grilli Alessandro ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- con vittoria delle spese di lite, rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del difensore che si dichiara anticipatario."

Per la parte convenuta opposta (nelle "note scritte" depositate in data 15.03.2021 ed a verbale di udienza "figurata" in data 24.03.2021):

"In via pregiudiziale

Dato atto dell'adesione del sig. GRILLI all'eccezione di sussistenza della clausola compromissoria dichiarare l'incompetenza del Tribunale per essere la causa devoluta in arbitri ai sensi dell'art. 11 del contratto di cessione di azienda, con revoca del decreto ingiuntivo opposto; fissare termine per la riassunzione; dichiarare interamente compensate le spese di causa.

In via istruttoria e nel merito

Respinte le istanze di controparte,

ammettere le prove richieste in materia diretta e contraria nelle memorie istruttorie depositate

In punto dichiarazione di assenza di obbligazioni di Lorenzo Fedele verso GRILLI Alessandro:

dato atto della decadenza dell'eccezione di vizi come specificati in narrativa, respingere la domanda e dichiarare dovuta la somma di cui al decreto opposto confermando il pagamento a carico del sig. FEDELE.

In subordine

Compensare le somme eventualmente dovute al sig. FEDELE con la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.

Sulla domanda ex art. 96 cpc

Respingere la domanda, sussistendo i presupposti per la condanna avversaria.";





MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* (e non più anche *“la concisa esposizione dello svolgimento del processo”*);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la *“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”*

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

1.2. Su ricorso depositato dal sig. GRILLI Alessandro, titolare della ditta “Il Pacchero di Grilli Alessandro”, il Tribunale di Torino, con decreto **n. 247/2020** datato **09/01/2020** depositato in data **10/01/2020**, ha ingiunto al sig. FEDELE Lorenzo di pagare alla ricorrente la somma di Euro 26.500,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrente.

1.3. Con atto di citazione datato 21.02.2020 ritualmente notificato, il sig. FEDELE Lorenzo ha convenuto in giudizio il ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“- con riserva nel prosieguo e nei termini di legge di ogni eventuale ulteriore produzione e deduzione istruttoria, istanza, domanda, eccezione, emendazione e modificazione, nei termini del codice di rito;

IN VIA PRELIMINARE

- sussistendo i requisiti di cui all'art. 649 c.p.c., concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa o, in ogni caso, previa fissazione di udienza ad hoc di discussione sul punto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 247/2020 del Tribunale di Torino, dichiarato immediatamente esecutivo in data 10/1/2020 e munito



di formula esecutiva in data 27/1/2020 sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza di Grilli Alessandro in data 8/2/2020 sì da scongiurare il pericolo che la controparte possa promuovere l'esecuzione;

- In ogni caso, accertare e dichiarare, giusta clausola compromissoria ex art. 5 dell'atto di cessione di ramo di azienda 15/5/2017 art. 11, l'incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale di Torino a decidere nel merito la controversia insorta e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 247/2020 emesso dal Tribunale di Torino, per i motivi e le eccezioni tutte in atti e, in ogni caso, respingere ogni domanda ex adverso formulata in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;

NEL MERITO

- accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, la legittimità dell'opposizione proposta dal signor Lorenzo Fedele, per l'effetto accertare e dichiarare, per i suesposti motivi ed eccezioni, l'assenza di qualsivoglia obbligazione di Lorenzo Fedele nei confronti di Grilli Alessandro e, per l'effetto,

- preve le declaratorie più opportune e gli accertamenti del caso, per i suesposti motivi ed eccezioni, in applicazione dei disposti normativi indicati in atti e delle eccezioni svolte, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Signor Lorenzo Fedele nei confronti della Grilli Alessandro per le ragioni dedotte in atto di citazione e, per

- l'effetto, in ogni caso, annullare e/o revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 247/2020 emesso dal Tribunale di Torino;

- per i motivi e le eccezioni tutte in atti e, in ogni caso, respingere ogni domanda, anche riconvenzionale, eccezione e deduzione, nonché istanza, anche formulata per l'emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c., nonché ogni ulteriore domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile, nulla, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.

IN VIA SUBORDINATA

- accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dal signor Grilli Alessandro nei confronti del Signor Fedele Lorenzo rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto nei limiti del giusto e del provato e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 247/2020 emesso in data 10/1/2020 dal Tribunale di Torino.

IN OGNI CASO

- condannare il signor Grilli Alessandro ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa."



1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“In via pregiudiziale

Dato atto dell'adesione del sig. Grilli all'eccezione di sussistenza della clausola compromissoria dichiarare l'incompetenza del Tribunale per essere la causa devoluta in arbitri ai sensi dell'art. 11 del contratto di cessione di azienda, con revoca del decreto ingiuntivo opposto; fissare termine per la riassunzione; dichiarare interamente compensate le spese di causa.

In via preliminare

Dato atto dell'eccezione pregiudiziale e della relativa adesione del convenuto, dichiarare la cessazione della materia del contendere in punto sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto

In via istruttoria e nel merito

Respinte le istanza di controparte

In punto dichiarazione di assenza di obbligazioni di Lorenzo Fedele verso Grilli Alessandro:

dato atto della decadenza dell'eccezione di vizi come specificati in narrativa, respingere la domanda”

1.5. Con Ordinanza datata 20.07.2020 il Giudice Istruttore ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.

1.6. Con Ordinanza in data 23.11.2020 il Giudice Istruttore:

- lette le deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice opponente nelle proprie memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3) c.p.c.;
- lette le deduzioni istruttorie proposte dalla parte convenuta opposta nelle proprie memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3) c.p.c.;
- rilevato, peraltro, nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. la parte attrice opponente ha proposto la seguente eccezione e relativa domanda in via preliminare: *“accertare e dichiarare, giusta clausola compromissoria ex art. 5 dell'atto di cessione di ramo di azienda 15/5/2017 art. 11, l'incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale di Torino a decidere nel merito la controversia insorta e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 247/2020 emesso dal Tribunale di Torino, per i motivi e le eccezioni tutte in atti e, in ogni caso, respingere ogni domanda ex adverso formulata in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata”*;



- ritenuto che la decisione sulla suddetta questione preliminare potrebbe definire il giudizio, per cui, ai sensi dell'art. 187, 2° o 3° comma, c.p.c., è opportuno rimettere la causa al Giudicante (Tribunale in composizione monocratica) affinché si pronunci sulle suddette questioni con Sentenza;
- ritenuto opportuno, infine, che anche sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti si pronunci il Giudicante unitamente al merito;
- ritenuto di dover prendere atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, in particolare, dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, ai sensi del quale: *“4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.”*;
- ha fissato udienza “figurata” di precisazione delle conclusioni, con termine alle parti per l'eventuale deposito di motivata istanza di trattazione orale ed assegnando alle parti termine sino al 15.03.2021 per il deposito telematico delle predette “note scritte”.

1.7. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.

1.8. All'udienza “figurata” in data 24.03.2021 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-*quinquies* 1° comma c.p.c.



2. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente in via preliminare.

2.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha eccepito, in via preliminare, *“giusta clausola compromissoria ex art. 5 dell'atto di cessione di ramo di azienda 15/5/2017 art. 11, l'incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale di Torino a decidere nel merito la controversia insorta”* chiedendo, per l'effetto, di *“annullare e/o revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 247/2020 emesso dal Tribunale di Torino, per i motivi e le eccezioni tutte in atti e, in ogni caso, respingere ogni domanda ex adverso formulata in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata”*.

L'opposizione e l'eccezione e la domanda sopra indicate risultano fondate e meritevoli di accoglimento.

2.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:

- che in data 15 maggio 2017 il signor GRILLI Alessandro, quale titolare de “Il Pacchero” e il signor FEDELE Lorenzo, quale titolare della ditta “VotaAntonio”, sottoscrivevano scrittura privata di cessione di ramo d'azienda avanti il notaio dott. Lucia NAPOLITANO (doc. n. 1);
- che con tale scrittura il signor FEDELE Lorenzo acquistava il ramo d'azienda costituito dal ristorante pizzeria sito in Rivoli, via dei Partigiani d'Italia n. 116/C, si impegnava a pagare al signor GRILLI Alessandro l'importo complessivo di Euro 69.000,00 (cfr. doc. n. 1);
- che il signor FEDELE Lorenzo provvedeva al versamento delle somme previste fino a novembre 2017 (cfr. doc. n. 1, art. 3) ma non provvedeva al saldo, per cui il ricorrente è ancora in credito di Euro 26.500,00;
- che di tale credito vi è prova scritta ai sensi degli artt. 633 cpc e ricorre l'ipotesi di cui all'art. 642 c.p.c., essendo il credito riconosciuto con scrittura privata autenticata (cfr. doc. n. 1).

2.3. Peraltro, come anche già rilevato dal Giudice Istruttore nell'Ordinanza in data 20/07/2020 ex art. 649 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto (pronunciata nel procedimento iscritto al n. 5769-1/2020 R.G.), la parte attrice opponente ha proposto la seguente eccezione e relativa domanda in via preliminare: *“accertare e dichiarare, giusta clausola compromissoria ex art. 5 dell'atto di cessione di ramo di azienda 15/5/2017 art. 11, l'incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale di Torino a decidere nel merito la controversia insorta e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 247/2020 emesso dal Tribunale di Torino, per i motivi e le eccezioni tutte in atti e, in ogni caso, respingere ogni*



domanda ex adverso formulata in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata”.

In effetti, l’art. 11) della scrittura privata di cessione di ramo di azienda, autenticata dal Notaio Lucia NAPOLITANO in data 15 maggio 2017, n. 4386 Repertorio e n. 3622 Raccolta, le attuali parti in causa hanno espressamente pattuito la seguente clausola compromissoria: *“Qualunque controversia tra le parti relativa e/o conseguente al presente trasferimento di azienda, ad eccezione di quelle di competenza esclusiva ed inderogabile dell’autorità giudiziaria, deve essere demandata, per la sua risoluzione, ad un arbitro amichevole compositore che deciderà in modo formale e rituale e la cui decisione sarà inappellabile. La sua nomina avverrà a cura del Tribunale di Torino.”.*

2.4. La parte convenuta opposta ha espressamente aderito all’eccezione di sussistenza della clausola compromissoria, chiedendo di dichiarare l’incompetenza del Tribunale per essere la causa devoluta in arbitri ai sensi dell’art. 11 del contratto di cessione di azienda, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, fissando un termine per la riassunzione.

Peraltro, non dev’essere dichiarata la *“cessazione della materia del contendere in punto sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto”* così come richiesto dalla parte convenuta opposta.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 38, secondo comma, c.p.c., ai sensi del quale: *“Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”*, tenuto conto che, secondo la condivisibile giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (cfr. sul punto: Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20952; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20935; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass. civile, sez. VI, 22 maggio 2015 n. 10563; Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in *Redazione Giuffrè* 2013; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in *Redazione Giuffrè* 2013; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in *Redazione Giuffrè* 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in *Il merito* 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006,



n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584); secondo l'orientamento prevalente, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Salerno sez. II, 05 maggio 2016, n. 1986 in *Redazione Giuffrè* 2017; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in *Redazione Giuffrè* 2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).

Pertanto, deve ritenersi che, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiara di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trovi applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. VI, 01 aprile 2019, n. 9035, secondo cui, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice sulla base di una clausola compromissoria, eccepita dall'opponente ed alla quale aveva aderito l'opposto, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest'ultimo che aveva aderito all'eccezione di incompetenza; Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194 in *Giurisprudenza locale - Modena* 2013; Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568 in *Il caso.it* on line, sez. I, documento 2407/2010 sul sito "www.Ilcaso.it"; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in *Diritto & Giustizia* on line 2007, in *Giur. di merito – GIUFFRÈ* 2008, n. 1, I, pag. 55 ed in *Giur. di merito – GIUFFRÈ* 2007, n. 10, I, pag. 2628).

2.5. Ciò chiarito, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, il giudice ordinario del procedimento d'ingiunzione è competente anche in presenza di una clausola compromissoria, essendo riservata al debitore ingiunto la relativa eccezione nell'eventuale atto di opposizione.



In proposito, si deve osservare che, prima della modifica dell'art. 819-ter c.p.c. (attualmente rubricato "rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria") ad opera del D.Lgs. n.40/2006, la Cassazione più recente era solita ritenere quanto segue (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 04 marzo 2011, n. 5265; Cass. civile, sez. I, 19 maggio 2006, n. 11857; Cass. civile, Sezioni Unite, 6 luglio 2005, n. 14205; Cass. civile, sez. I, 27 maggio 2005, n. 11315; Tribunale Bologna, 25 maggio 2005; Cass. civile, sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2524; Cass. civile, sez. III, 28 luglio 2004, n. 14234; Cass. civile, sez. I, 21 luglio 2004, n. 13516; Cass. civile, sez. I, 30 dicembre 2003, n. 19865; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2003, n. 13893; Cass. civile, sez. lav., 3 settembre 2003, n. 12855; Cass. civile, sez. I, 4 giugno 2003, n. 8910; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2003, n. 4478; Cass. civile, sez. III, 19 febbraio 2003, n. 2501; Cass. civile, Sezioni Unite, 3 ottobre 2002, n. 14223; Cass. civile, Sezioni Unite, 25 giugno 2002, n. 9289; Cass. civile, sez. I, 8 agosto 2001, n. 10925; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 giugno 2001, n. 7858; Cass. civile, sez. II, 26 gennaio 2000, n. 870; Cass. civile, sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10086 Cass. civile, sez. II, 27 maggio 1995, n. 5937):

- la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al "merito" e non alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella "rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria";
- ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un'eccezione d'incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va riguardata come decisione pronunciata su "questione preliminare di merito", impugnabile con l'appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza;
- l'eccezione di arbitrato rituale o irrurale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni natura sostanziale; l'esistenza e l'operatività della relativa clausola non può essere rilevata dal giudice d'ufficio, ma dev'essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte, secondo il regime delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Peraltro, il D.Lgs. 02.02.2006 n. 40 ha modificato l'art. 819-ter c.p.c., disciplinando come segue i "rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria":

"La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, nè dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in



ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato.”

Come chiarito da autorevole dottrina, con riguardo all'arbitrato rituale, si è ritornati così alla tesi seguita dalla Cassazione meno recente, secondo cui all'eccezione di arbitrato deve applicarsi la disciplina dell'eccezione di incompetenza per territorio semplice, ex art. 38, 1° comma, c.p.c. e, dunque, l'eccezione è proponibile da parte del solo convenuto (e, dunque, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dal solo attore opponente) nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (e, dunque, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'atto di citazione in opposizione).

Secondo la S.C. *“l'art. 819-ter c.p.c. ha qualificato la questione di deferibilità della controversia agli arbitri come questione di competenza allorquando si pone dinanzi al giudice e ha quindi determinato ai sensi dell'art. 5 c.p.c. un mutamento della legge regolatrice della disciplina della competenza; pertanto la sentenza del giudice che risolve la questione stessa quando nessun procedimento arbitrale sia stato iniziato è impugnabile con regolamento di competenza nei giudizi promossi successivamente al 2 marzo 2006”* (data di entrata in vigore dell'art. 819 ter c.p.c., introdotto dal d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40) (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 30 ottobre 2012 n. 18671 in *Rivista dell'Arbitrato* 2013, 4, 913).

In materia, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 25 ottobre 2013 n. 24153, affermando che *“l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994 n. 5 e dal D.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del g.o., sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del g.o. e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del g.a. o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione”* (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 25 ottobre 2013 n. 24153 in *Diritto & Giustizia* 2013, 10 dicembre ed in *Rivista dell'Arbitrato* 2015, 2, 307).

La S.C. ha poi precisato che *“lo stabilire se una controversia spetti, o meno, alla cognizione degli arbitri integra - a seguito di overruling giurisprudenziale dovuto alla pronuncia delle Sezioni*



Unite n. 24153 del 2013 - una questione di competenza, sicché, nell'ipotesi di declinatoria della competenza da parte del giudice statale, trova applicazione anche l'art. 50 c.p.c., attesa la necessità di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda originariamente proposta davanti a quest'ultimo" (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 21 gennaio 2016 n. 1101 in Giust. Civ. Mass. 2016).

Sempre sul punto, la S.C. ha chiarito che *"l'art. 819 ter comma 2 c.p.c., laddove afferma che 'nei rapporti tra arbitrato e processo' non si applica l'art. 50 c.p.c., riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del g.o.; allorquando, invece, sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, oppure sia la Corte di cassazione, adita con riferimento ad una pronuncia affermativa della competenza del g.o., a dichiarare la competenza degli arbitri oppure a rigettare, per ragioni di rito o di merito, l'istanza di regolamento contro una pronuncia declinatoria, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 c.p.c., con salvezza dell'effetto interruttivo cd. istantaneo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 3 c.c., e di quello permanente, di cui all'art. 2945 comma 2 dello stesso codice"* (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 06 dicembre 2012 n. 22002 in Giust. Civ. Mass. 2012, 12, 1387 ed in Rivista dell'Arbitrato 2013, 3, 699).

Dunque, attualmente, *"in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al D.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c.; né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro"* (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 06 novembre 2015 n. 22748 in Giust. Civ. Mass. 2015).

In altre parole *"a seguito della modifica dell'art. 38 c.p.c. disposta dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 e della introduzione del principio per cui la parte convenuta soggiace a decadenza e, dunque, ad una preclusione ancorata al tempestivo deposito della comparsa di risposta con riferimento alla proposizione di tutte le eccezioni di incompetenza, l'art. 819-ter, primo comma, terzo inciso, deve*



essere letto nel senso che l'eccezione di sussistenza della competenza arbitrale deve proporsi dal convenuto perimenti a pena di decadenza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata" (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 24 settembre 2015 n. 18978 in *Diritto & Giustizia* 2015, 25 settembre).

Invece, sempre *"in tema di arbitrato, la sentenza che neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di 'arbitrato irrituale' non è impugnabile per regolamento di competenza, in quanto tale tipologia di arbitrato determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter cod. proc. civ. (nella specie, la S.C. ha qualificato come irrituale l'arbitrato previsto da una clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio che deferiva alla competenza di un arbitro la soluzione delle controversie fra consorziati attraverso uno strumento inappellabile e destinato a realizzare la volontà delle parti di comporre la controversia)"* (cfr. in tal senso: Cass. civile Sez. VI, 13 maggio 2014 n. 10300 in *Giust. Civile Mass.* 2014).

Con specifico riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, la giurisprudenza suole ritenere che, nel caso di opposizione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o dichiarare la improponibilità della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e in ogni caso dichiarare la nullità del decreto opposto (cfr. sul punto: Tribunale, Pisa, 05 giugno 2020, n. 570 in *Redazione Giuffrè* 2020; Tribunale Milano, sez. XV, 24 aprile 2020, n. 2568 in *Redazione Giuffrè* 2020; Tribunale, Civitavecchia, 12 marzo 2020, n. 309 in *Redazione Giuffrè* 2020; Tribunale Bologna, Sez. spec. Impresa, 15 gennaio 2020, n. 102 in *Redazione Giuffrè* 2020; Corte appello Reggio Calabria, 08 gennaio 2019, n. 10 in *Redazione Giuffrè* 2019; Tribunale Roma sez. III, 03 aprile 2017, n. 6633 in *Redazione Giuffrè* 2017; Corte appello Campobasso, 29 gennaio 2015 n. 19 in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Savona, 04 marzo 2014 in *Redazione Giuffrè* 2014; Tribunale Milano, 23 gennaio 2014, n. 1067 in *Redazione Giuffrè* 2014; Tribunale Roma, sez. XII, 30 ottobre 2013, n. 21669 in *Redazione Giuffrè* 2013; Tribunale Palermo, sez. III, 14 marzo 2013, n. 1156 in *Guida al diritto* 2013, 31, 72; Tribunale Modena, 02 maggio 2012, n. 698 in *Giurisprudenza locale - Modena* 2012; Tribunale Nola, sez. II, 13 marzo 2007 in *Redazione Giuffrè* 2008).

2.7. Nel caso di specie, trattandosi di opposizione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, deve dichiararsi l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e disporsi la remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato nullo e revocato.



Infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti agli arbitri, ai sensi dell'art. 50 c.p.c..

2.8. Tenuto conto dell'accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente in via principale, restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti.

3. Sulle spese processuali.

3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00":

Euro 1.620,00 di studio della controversia; Euro 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 860,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed alla produzione documenti; Euro 2.767,00 per la fase decisionale; per un totale di **Euro 6.394,00**, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3.3. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore della parte attrice opponente, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .

Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, "*In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è*



sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010)” (così, in motivazione, Cass. civile, 26 marzo 2019, n. 8436).

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. **5769/2020** R.G. promossa dal sig. FEDELE Lorenzo (attore opponente) contro il sig. GRILLI Alessandro, titolare della ditta “Il Pacchero di Grilli Alessandro” (convenuto opposto), nel contraddittorio delle parti:

- 1) **Dichiara l'incompetenza** del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e dispone la remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
- 2) **Dichiara la nullità** del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. **247/2020** datato **09/01/2020** depositato in data **10/01/2020**, che **revoca**.
- 3) **Fissa** termine perentorio di **mesi tre** dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti agli arbitri.
- 4) **Dichiara tenuto e condanna** il convenuto opposto sig. GRILLI Alessandro, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare all'attore opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi **Euro 6.680,00=** (di cui Euro 6.394,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.
- 5) **Dispone**, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dell'Avv. Antonella BISCOTTI, difensore dell'attore opponente sig. FEDELE Lorenzo, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .

Così deciso in Torino, in data 30 giugno 2021.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

